



COMUNE DI VILLANOVA DEL SILLARO

c.a.p. 20070

Provincia di Milano


Tel. (0371) 95002

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI

APPROVATO CON DELIBERA C.C. N. 49 DEL 31/10/1991

IL SINDACO

Antonio Pizzi



IL SEGRETARIO COMUNALE

[Signature]

sommario

capo I NORME GENERALI

- Art.1 - Oggetto e scopo del regolamento
- Art.2 - Disciplina delle procedure
- Art.3 - Sistemi di contrattazione
- Art.4 - Stipulazione dei contratti a trattativa privata
- Art.5 - Scadenza dei contratti
- Art.6 - Cauzioni

capo II STIPULAZIONE E ROGAZIONE DEI CONTRATTI

- Art.7 - Stipulazione dei contratti
- Art.8 - Rogitazione dei contratti
- Art.9 - Contratti per le concessioni cimiteriali

capo III ADEMPIMENTI DEI RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

- Art.10- Responsabili degli uffici e servizi
- Art.11- Adempimenti a cura dei responsabili dei servizi

capo IV CONTRATTI RELATIVI AD APPALTI DI OPERE PUBBLICHE

- Art.12- Norme applicabili
- Art.13 - Speciali contenuti dei bandi di gara

capo V APPALTO DEI SERVIZI A PRIVATI-INCARICHI PROFESSIONALI

- Art.14- Affidamento della gestione dei servizi pubblici a privati
- Art.15- Incarichi professionali esterni

capo IV CONTRATTI RELATIVI AD ALIENAZIONI DI MATERIALI FUORI USO

- Art.16- Procedure per dichiarare fuori uso il materiale
- Art.17- Distruzione del materiale fuori uso

capo VII DISPOSIZIONI FINALI

- Art.18- Termine per la conclusione dei procedimenti
- Art.19- Individuazione delle unità organizzative
- Art.20- Leggi e atti regolamentari
- Art.21- Pubblicità del regolamento
- Art.22- Entrata in vigore

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto e scopo del regolamento.

- 1 Il presente regolamento è predisposto in osservanza del dettato legislativo di cui all'art. 59, comma 1 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
- 2 Con il presente regolamento sono disciplinate le procedure da seguire per i contratti del comune, in applicazione dello statuto approvato con deliberazione consiliare in data 18-9-94..... n. 31.....
- 3 Le norme del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

Art. 2 - Disciplina delle procedure.

- 1 Per tutti gli adempimenti concernenti il procedimento relativo alla stipulazione dei contratti, dovranno essere osservate le procedure disciplinate dal presente regolamento.

Art. 3 - Sistemi di contrattazione.

- 1 Tutti i contratti del Comune sono aggiudicati nel rispetto delle procedure previste e disciplinate dalle leggi dello Stato e della Regione e delle norme comunitarie recepite e comunque vigenti nell'ordinamento giuridico italiano applicabili ai casi concreti.
- 2 La scelta del sistema di aggiudicazione è di competenza della Giunta Comunale.
- 3 Il ricorso alla trattativa privata è sempre ammesso:
per l'appalto di lavori di importo complessivo fino a f. 100.000.000.=
- 4 Per importi superiori a quelli indicati nel precedente comma 3 il ricorso alla trattativa privata è consentito solo nei casi previsti dal successivo art. 4.
- 5 Per i lavori e le forniture di beni e servizi ricorrenti e di modesta entità, di importo comunque non superiore a f. 3.000.000.= per singola fornitura, IVA esclusa, e per i quali occorre, al fine di assicurare il regolare espletamento dei servizi di istituto, procedere con immediatezza e tempestività, la Giunta approva annualmente un albo dei fornitori abituali.
- 6 Vengono di norma inserite nell'albo suddetto le ditte locali e le ditte della zona specializzate nei vari settori merceologici in quanto in grado di assicurare la puntualità e la tempestività delle prestazioni.
- 7 L'iscrizione all'albo di altre ditte è subordinata a richiesta scritta da inoltrare entro il 30 novembre di ogni anno. Nella suddetta richiesta devono

essere precisate le condizioni offerte, per ogni singola fornitura di beni e servizi, da valere per l'anno successivo.

Art. 4 - Stipulazione dei contratti a trattativa privata.

1 Oltre ai casi previsti ai commi 2 e 3 del precedente art. 3, il ricorso alla trattativa privata è consentito:

- 1 per l'acquisto di cose la cui produzione è garantita da privata industriale, o per la cui natura non è possibile promuovere il concorso di pubbliche offerte;
- 2 quando trattasi di acquisto di macchine, strumenti od oggetti di precisione che una sola ditta può fornire con i requisiti tecnici e il grado di perfezione richiesti;
- 3 quando si debbano prendere in affitto locali destinati a servizi del comune;
- 4 quando l'urgenza dei lavori, acquisti, trasporti e forniture sia tale da non consentire l'indugio degli incanti o della licitazione;
- 5 in genere in ogni altro caso in cui ricorrono speciali ed eccezionali circostanze per le quali non possa essere utilmente seguita la procedura della licitazione privata.

Art. 5 - Scadenza dei contratti.

- 1 Tutti i responsabili dei servizi hanno l'obbligo della tenuta di un "Registro scadenziario dei contratti" contenente tutte le notizie di cui all'allegato A).
- 2 Al fine di consentire ogni utile iniziativa, i responsabili dei rispettivi servizi almeno 60 giorni prima della scadenza ~~e per i contratti tacitamente rinnovabili, 60 giorni prima della scadenza del termine utile per la eventuale disdetta,~~ dovranno inviare, al Segretario Comunale, il relativo fascicolo con la proposta motivata del provvedimento da assumere.
- 3 Il Segretario Comunale, entro i 10 giorni successivi invierà alla Giunta Comunale la detta proposta munita del suo parere. La determinazione della Giunta dovrà risultare da apposito verbale.

Art. 6 - Cauzioni

- 1 La costituzione della cauzione a garanzia dei contratti stipulati dal Comune è disciplinata dalle norme del regolamento di contabilità dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827.
- 2 I contratti di locazione relativi a immobili urbani stipulati dal Comune in qualità di conduttore non sono soggetti a cauzione.
- 3 L'esonero dal versamento della cauzione, per gli altri contratti per i quali è dovuta, indipendentemente dal sistema di contrattazione seguito per l'affidamento della prestazione contrattuale, potrà essere concesso a

condizione che venga praticata una riduzione del prezzo della vendita o dell'appalto tale che il miglioramento del prezzo di aggiudicazione possa considerarsi adeguato, in relazione ai tassi bancari in vigore.

- 4 Tutti i depositi cauzionali in numerario dovranno essere costituiti mediante versamento nella tesoreria comunale.
- 5 Per le cauzioni costituite mediante polizze fidejussorie nella tesoreria comunale dovrà essere custodito il titolo originale.

CAPO II - STIPULAZIONE E ROGAZIONE DEI CONTRATTI

Art. 7 - Stipulazione dei contratti.

- 1 La stipulazione di tutti i contratti del Comune dovrà essere preceduta dalla deliberazione di cui all'art. 56 della legge 8 giugno 1990, n. 142, assunta dalla Giunta Comunale; la stipula del contratto compete al Sindaco.
- 2 La stipulazione dei contratti del Comune può avvenire in 3 forme diverse:
 - in forma pubblica, cioè a mezzo di notaio;
 - in forma pubblica amministrativa, a mezzo del Segretario Comunale;
 - per scrittura privata, quando a seguito di contratti conclusi a trattativa privata il rapporto si perfeziona tra le parti con la semplice sottoscrizione e senza la necessità di intervento di pubblici ufficiali.
- 3 - Il Segretario Comunale, ufficiale rogante, provvede alla tenuta del Repertorio, sul quale iscriverà sia gli atti stipulati a mezzo di scrittura privata conseguenti a lavori e forniture aggiudicati a trattativa privata e di importo non inferiore a f. 5.000.000.=.
- 4 - Sugli atti iscritti a repertorio vanno riscossi i diritti di rogito di cui all'art. 40 della L. 8.6.62 n. 604 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 8 - Rogitazione dei contratti.

- 1 Il Segretario Comunale è l'unico ufficiale rogante del Comune.
- 2 In caso di impedimento o di assenza del Segretario titolare i contratti potranno essere rogati da chi legittimamente lo sostituisce anche in questa particolare funzione.
- 3 La Giunta Comunale, con deliberazione motivata, potrà sempre richiedere, per atti particolarmente complessi, la rogitazione ad un notaio.

Art. 9 - Contratti per le concessioni cimiteriali.

- 1 Per le concessioni di loculi ed aree, nonché per la illuminazione votiva nei cimiteri comunali, saranno osservate le norme di cui al regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, nonché

quelle dei rispettivi regolamenti comunali.

- 2 Le concessioni di cui al precedente comma 1 potranno essere fatte solo con contratto scritto su schema approvato dalla Giunta Comunale.
- 3 Alla stipula del contratto di cui al comma 2° provvede il Sindaco.

CAPO III - ADEMPIMENTI DEI RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Art. 10 - Responsabili degli uffici e servizi.

- 1 Spetta ai responsabili degli uffici e dei servizi attuare tutte le procedure per l'aggiudicazione dei contratti nel rispetto delle direttive degli organi elettivi di governo del Comune.
- 2 Spettano, inoltre, ai responsabili degli uffici e dei servizi, tutti i compiti di gestione relativi all'affidamento delle prestazioni contrattuali e alla cura degli affari amministrativi.

Art. 11 - Adempimenti a cura dei responsabili e dei servizi.

- 1 Spetta, in particolare, ai responsabili degli uffici e dei servizi che ricoprono le qualifiche apicali dell'area tecnica e amministrativa:
 - a) curare i rapporti con i tecnici incaricati della progettazione;
 - b) approntare gli avvisi d'asta, i bandi di gara e le lettere d'invito alle gare secondo i "Bandi Tipo" allegati al D.P.C.M. n. 50 del 10.1.91 atti tutti che saranno sottoposti all'approvazione della Giunta Comunale;
 - c) compilare la scheda segreta dell'Amministrazione nei meccanismi concorsuali previsti dalla legge;
 - d) determinare l'esatto importo della cauzione ed approvarne la costituzione.

CAPO IV - CONTRATTI RELATIVI AD APPALTI DI OPERE PUBBLICHE

Art. 12 - Norme applicabili.

- 1 Per i contratti relativi alle opere pubbliche di questo comune trovano applicazione nell'ordine:
 - a) il capitolato speciale di appalto - elaborato di progetto - che non potrà contenere norme di contrasto con il presente regolamento che deve essere uniformato a quanto prescritto dalla L. n. 55/90;
 - b) il presente regolamento.
- 2 Per quanto non previsto negli atti di cui al comma precedente troveranno applicazione, in quanto applicabili:
 - a) le norme contenute nel capitolato generale d'appalto approvato con D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063 e successive modificazioni ed aggiunte;

- b) le norme generali e speciali nazionali e regionali che regolano gli appalti di opere pubbliche, nonché le direttive della comunità economica europea;
- c) le norme relative alle disposizioni di tutela sociale, di prevenzione antinfortunistica e sicurezza sul lavoro.

Art. 13 - Speciali contenuti dei bandi di gara.

- 1 Per i bandi di gara dovranno essere osservate le procedure di cui al D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55;
- 2 I bandi di gara dovranno, inoltre precisare:
 - a) che verranno considerate anomale ed escluse dalla gara ai sensi dell'art. 2 - bis del D.L. 2 marzo 1989, n. 65, convertito con modificazioni nella legge 26 aprile 1989, n. 155, le offerte che presenteranno una percentuale di ribasso superiore di oltre 7 punti percentuali delle offerte ammesse, incrementata del 7% (quelle offerte, cioè, che supereranno di oltre 7 punti percentuali la media di tutte le offerte ammesse); il predetto procedimento di esclusione per anomalia non si applicherà qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a 15;
 - b) che in caso di offerte uguali si procederà con sorteggio ai sensi dell'art. 77 del R.D. 23.5.1924, n. 827;
 - c) che la gara sarà dichiarata deserta quando sia presentata una sola offerta ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 24 della L.R. 70/83. In tal caso si può procedere a trattativa privata ai sensi dell'art. 28 primo comma lettera a) della medesima legge regionale.
 - d) che sono ammesse, nel primo esperimento lucre offerte in aumento;
 - e) che sono ammesse le imprese non iscritte all'ANC aventi sede in uno Stato della CEE alle condizioni previste dagli artt. 13 e 14 della Legge 8 agosto 1977, n. 584;
 - f) che i concorrenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta fino alle ore 12 del giorno precedente quello fissato per la gara.

CAPO V - APPALTO DEI SERVIZI A PRIVATI - INCARICHI PROFESSIONALI

Art. 14 - Affidamento della gestione dei servizi pubblici a privati

- 1 Alla gestione dei servizi pubblici il Comune provvederà, preferibilmente, direttamente, in economia.
- 2 Il ricorso alla concessione a terzi sarà limitato ai soli casi in cui sussistano: ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale.
- 3 Trova applicazione l'art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 15 - Incarichi professionali esterni

- 1 Tutti gli incarichi professionali dovranno essere conferiti con apposito disciplinare con il quale dovranno essere regolamentati:
 - La esatta descrizione dell'incarico conferito con richiamo alle norme di legge e regolamentari che disciplinano la materia;
 - I tempi di consegna e relative clausole penali e risolutive in caso di ritardo;
 - La proprietà del comune degli elaborati originali, con facoltà di modificarli;
 - Il deferimento delle controversie ad un collegio arbitrale;
- 2 Il disciplinare infine dovrà indicare la misura del compenso da corrispondere e la norma applicata per determinarla.

CAPO VI - CONTRATTI RELATIVI AD ALIENAZIONI DI MATERIALI FUORI USO

Art. 16 - Procedura per dichiarare fuori uso il materiale.

- 1 Per l'alienazione di materiali fuori uso sarà eseguita la seguente procedura:
 - 1 - Il responsabile del servizio con apposita relazione proporrà di dichiarare il materiale fuori uso, indicandone i motivi e ne proporrà il prezzo di alienazione. Con la detta relazione dovranno essere precisati, fra l'altro:
 - a) i motivi della proposta;
 - b) perchè i materiali sono da considerare fuori uso;
 - c) come e se i materiali debbono essere sostituiti e la non convenienza di offrirli in permuta;
 - d) il prezzo che ritiene realizzabile
 - 2 - L'economo annoterà ed integrerà la detta relazione.
 - 3 - La Giunta comunale, con apposita deliberazione, dichiarerà il materiale fuori uso disponendone la vendita a mezzo trattativa privata oppure la distruzione indicandone le procedure.

Art. 17 - Distribuzione del materiale fuori uso.

- 1 Alla distruzione del materiale non utilizzabile e privo di qualsiasi valore sarà dato corso con le procedure indicate dalla Giunta Comunale.
- 2 Della distruzione, alle cui operazioni dovranno presenziare il responsabile del servizio e l'economo comunale, dovrà essere redatto apposito verbale da

sottoporre all'approvazione della Giunta Comunale

CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18 - Termine per la conclusione dei procedimenti

1 I termini per la conclusione dei procedimenti relativi all'applicazione del presente regolamento, come voluto dall'art. 2 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, occorrendo saranno determinati con provvedimento del Consiglio Comunale.

Art. 19 - Individuazione delle unità organizzative

1 Ai sensi dell'art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, le unità organizzative competenti e responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, saranno individuate dal Consiglio Comunale con apposito provvedimento.

Art. 20 - Leggi ed atti regolamentari.

1 Per quanto non è espressamente previsto dal presente regolamento saranno osservate, in quanto applicabili:

- a) i regolamenti comunali speciali;
- b) le leggi regionali
- c) le leggi ed i regolamenti vigenti in materia.

Art. 21 - Pubblicità del Regolamento.

1 Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 25 della Legge 27 dicembre 1985, n. 816, sarà tenuto a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

2 Di una copia del presente regolamento saranno dotati tutti i funzionari comunali cui sono affidati i servizi nonché i revisori dei conti.

Art. 22 - Entrata in vigore.

1 Il presente regolamento entra in vigore dopo che la deliberazione sarà divenuta esecutiva.

2 Il Sindaco adotta tutte le forme di pubblicizzazione idonee ad assicurare l'effettiva conoscenza.